

**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intende per:

**Addetti:** persone partecipanti all'attività, compresi i titolari e i loro familiari.

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Assicurazione a primo rischio assoluto (P.R.A.):** forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

**Contenuto:** complesso dei beni mobili pertinenti l'azienda rientrante nelle seguenti voci:

- **Macchinario ed attrezzatura:** macchine, attrezzature, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori, montacarichi e scale mobili), di pesa, di traino e di trasporto (non iscritti al P.R.A.), nonché altri impianti pertinenti l'azienda;
- **Merci:** materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi, in quanto esistenti, anche esplosivi, infiammabili e merci speciali, entro i quantitativi di seguito indicati:
  - Kg. 1 di esplosivi;
  - Kg. 250 di infiammabili, comunque riposti, sia destinati alla manutenzione che ai processi di lavorazione o ad uso degli impianti di riscaldamento al servizio dell'azienda o del fabbricato;
  - Kg. 100 di merci speciali.

Si intendono comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.

- **Arredamento e apparecchiature d'ufficio:** mobili, quadri ed oggetti d'arte (esclusi preziosi) con il limite di € 5.000,00 per singolo oggetto, impianti di prevenzione e di allarme, casseforti e armadi corazzati (escluso il relativo contenuto), cancelleria, libri, stampati, macchine da scrivere e da calcolo, elaboratori o personal computers (comprese tutte le unità periferiche), registratori di cassa, fotocopiatrici, centralini telefonici e citofonici, macchine per controllo e programmazione di cicli di lavorazione.  
Si intendono compresi denaro, carte valori, titoli di credito in genere, esclusi metalli e pietre preziose, gioielli, perle naturali, di coltura e collezioni, fino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato alla partita "Contenuto" con il massimo di € 3.500,00.

**Contraente:** la persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società.

**Cose:** sia gli oggetti materiali che, limitatamente all'assicurazione Responsabilità Civile, gli animali.

**Cose particolari:** archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampe, stereotipi, lastre e cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilms, fotocolors, cliché.

**Esplosivi:** sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a) a contatto con l'acqua o con l'aria, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- b) per l'azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83) del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A).

**Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a combustione che si autopropaga con elevata velocità.

**Fabbricato:** intera costruzione edile e tutte le opere murarie di finitura, compresi fissi e opere di fondazione o interrato, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per l'illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, ascensori, montacarichi, affreschi e statue non aventi valore artistico, ed escluso quanto indicato sotto la denominazione "Contenuto".

Resta convenuto che, se l'assicurazione del fabbricato e/o porzione è riferita al rischio locativo, la Società risponde esclusivamente delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, nei casi di sua responsabilità a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, dei danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 21 delle C.G.A. qualora la somma assicurata alla part. 1) risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

**Franchigia:** la parte di indennizzo, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

**Furto:** impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Incendio:** combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

**Incombustibilità:** si considerano incombustibili sostanze o prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Inflammabili:** sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) che rispondano alle seguenti caratteristiche:

gas combustibili, liquidi e solidi con un punto di infiammabilità inferiore a 55° C, ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed al contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano, sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/77 – relativo allegato V.

**Indennizzo:** somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Lastre antisfondamento:** si intendono quelle costituite da più strati di vetro accoppiati fra loro con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico oppure costituito da uno strato di materiale sintetico (policarbonato) di adeguato spessore.

**Merci speciali:** si considerano convenzionalmente "merci speciali": cellulose (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espansive o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli relativi alla confezione di merci già imballate). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

**Polizza:** documento che prova l'assicurazione.

**Portavalori:** l'Assicurato, un suo familiare o qualunque dipendente dell'Assicurato incaricato del trasporto di valori in relazione all'attività svolta.

**Porzione di fabbricato:** come "Fabbricato"; se facente parte di condominio è compresa anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

**Premio:** somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Rapina / estorsione:** sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia sia alla persona stessa sia verso altre persone.

**Rischio:** probabilità che si verifichi il sinistro ed entità dei danni che possono derivarne.

**Scoperto:** la parte di indennizzo, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

**Scoppio / implosione:** repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio o implosione.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Società:** Assicuratrice Milanese S.p.A.

**Valore a nuovo:** la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato o per il rimpiazzo di arredamento d'ufficio, macchinario e attrezzatura, macchine elettroniche con enti nuovi, uguali o equivalenti per rendimento economico. Per fruire di questa forma di copertura le somme assicurate devono corrispondere al costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escludendo dal conteggio solo il valore del terreno, ed al costo di rimpiazzo per gli altri enti.

**Valore al momento del sinistro:** il costo per il rimpiazzo di arredamento d'ufficio, macchinario e attrezzatura, macchine elettroniche con enti nuovi od uguali per rendimento economico, al netto del deprezzamento per lo stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### **Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

### **Art. 3 – Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 4 – Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, la netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione in corso.

### **Art. 5 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

### **Art. 6 – Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Relativamente alle Sezioni Incendio, Furto e Cristalli, qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

### **Art. 7 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

### **Art. 8 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI** **Sezioni Incendio – Furto – Cristalli**

### **Art. 9 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno materiale e diretto; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
- c) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
- d) fare nei cinque giorni successivi dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società (sezioni Incendio e Furto).

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

L'Assicurato deve inoltre:

- e) conservare le tracce, i residui del sinistro e gli indizi materiali del reato, fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate o asportate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto alla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

### **Art. 10 – Esagerazione dolosa del danno**

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **Art. 11 – Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo sono ripartite a metà.

#### **Art. 12 – Mandato dei periti**

I periti devono:

- 0) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 0) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 9;
- 0) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 13;
- 0) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 11 lettera b) , i risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 13 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

##### Sezione Incendio

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate, illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

a) – Per i danni al fabbricato si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato (o porzione) assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

b) – Per i danni a macchinario, attrezzature, arredamento e apparecchiature d'ufficio si stima l'importo totale delle spese di riparazione (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate). Dalla stima anzidetta si deduce il valore ricavabile dai residui.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, modifiche o miglioramenti, nonché le maggiori spese per ore straordinari di lavoro e per trasporti aerei o con mezzi di trasporto diversi dal normale.

Resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun fabbricato (o porzione), macchinario, attrezzatura, oggetto d'arredamento, macchine per ufficio, importo superiore al doppio del relativo valore determinato al momento del sinistro, tenuto conto del deprezzamento in relazione alla natura, qualità, vetustà, uso ed altre cause.

c) – per i danni alle merci e prodotti si stima il valore delle merci danneggiate sia finite che in corso di lavorazione in base al prezzo della materia grezza al momento del sinistro, aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano in tale momento e, se dovute, tutte le relative imposte.

Nel caso le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi. Dalla stima anzidetta si deduce il valore ricavabile dai residui.

##### Sezione Furto

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

#### **Art. 14 – Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di liquidazione del sinistro, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto dall'art. 21 c) Sez. Incendio – 25 b) e c) Sez. Furto – 40 e) Sez. Cristalli.

Relativamente alla Sez. Incendio, per i danni ai fabbricati, l'indennizzo sarà così effettuato:

- a) la parte di danno al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, vetustà, stato di manutenzione del fabbricato danneggiato, entro i termini di cui sopra;
- b) l'ulteriore somma risarcibile a titolo di indennizzo per valore a nuovo, a ricostruzione avvenuta purchè la stessa sia effettuata entro un anno dalla data del sinistro, salvo proroga concessa dalla Società.

Esclusivamente per la Sez. Furto se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento, può richiedere:

- l'attestazione del tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

#### **Art. 15 – Cose di proprietà di terzi**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 16 – Limite massimo di indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 17 – Trasloco delle cose assicurate**

In caso di trasloco delle cose assicurate, l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso.

#### **Art. 18 – Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### **Art. 19 – Contenuto in Leasing**

E' escluso dalla presente assicurazione il "Contenuto" appoggiato a contratti di leasing, salvo esplicita diversa pattuizione.

## NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE Incendio

### Art. 20 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche di proprietà di terzi, da:

- a) **Incendio**
- b) **Fulmine**
- c) **Esplosione**, implosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- d) **Autocombustione**
- e) **Caduta di aeromobili**, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate
- f) **Urto di veicoli stradali**, non appartenenti all'Assicurato o alle persone delle quali deve rispondere
- g) **Onda sonora**, determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica
- h) **da sviluppo di fumi, gas, vapori**, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse.
- i) **Fenomeno elettrico**, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica a macchine ed impianti elettrici e/o elettronici, apparecchi e circuiti.  
La Società non risponde dei danni:
  - Causati da usura o da carenza di manutenzione;
  - Verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
  - Dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
  - A lampadine elettriche, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte.I danni saranno risarciti previa detrazione di € 250,00 per ogni sinistro.  
La presente garanzia è prestata a "primo rischio assoluto", e cioè senza l'applicazione del disposto dell'art. 22, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per ogni sinistro e per annualità assicurativa.
- j) **Acqua condotta** fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti fissi idrici, igienico sanitari e di condizionamento installati nel fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate e di sua esclusiva competenza. La Società non risponde: dei danni dovuti ad umidità, stitilicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione.  
I danni saranno risarciti previa detrazione di € 100,00 per ogni sinistro.
- k) **Spese di ricerca e riparazione per danni da acqua condotta** – in caso di sinistro indennizzabile in base alla garanzia di cui alla lettera j) e se è assicurato il "Fabbricato", sono comprese le spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione, che saranno risarcite entro il limite di € 2.500,00 per ogni sinistro e per annualità assicurativa.  
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, con detrazione di una franchigia di € 150,00, cumulabile con quella prevista per la garanzia di cui al punto j).
- m) **Eventi atmosferici** e cioè i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza gli stessi sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato purchè direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti, con esclusione dei danni:
  - 0) causati da:
    - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
    - mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
    - formazioni di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
    - gelo, sovraccarico di neve;
    - cedimento o franamento del terreno;
    - bagnamento diverso da quello sopra precisato;
  - 0) subiti da:
    - alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
    - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
    - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
    - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni presso statici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
    - serramenti, vetrate, lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
    - lastre di fibro-cemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 1.000,00.  
In nessun caso la Società pagherà, per sinistro e per anno assicurativo, somma maggiore del 70% dei capitali assicurati.
- n) **Eventi sociopolitici** e cioè i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.  
La Società non risponde dei danni:
  - 1) di rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
  - 2) di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
  - 3) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazioni od omissione di controlli o manovre;
  - 4) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
  - 5) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero.Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 1.000,00.  
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore del 70% dei capitali assicurati.  
La Società risponde inoltre, secondo le Condizioni Generali di Assicurazioni e nei limiti della somma assicurata a tale titolo, delle seguenti garanzie:
- o) **Ricorso terzi** – La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini delle presente sezione.  
L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.  
L'Assicurazione non comprende i danni:
  - a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
  - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.Non sono comunque considerati terzi:
  - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
  - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
  - le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui al D.lv. 9/4/91 n° 127, nonché gli amministratori delle medesime.L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.  
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.  
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.
- p) **Merci in refrigerazione** – La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:
  1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;

2. fuoriuscita del liquido frigorifero conseguenti ad eventi garantiti in polizza;
3. all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, purché tali danni non rientrino tra le esclusioni di cui all'art. 21.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre sei ore, l'Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società con telegramma urgente e col mezzo più rapido e sicuro disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

Agli effetti della presente Sezione Incendio vale altresì il disposto delle seguenti clausole:

- q) buona fede** – la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
- s) spese di ricostruzione di cose particolari** – La Società indennizza fino alla concorrenza di € 2.500,00 e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 22, le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento di archivi, documenti, registri, disegni, stampi, stereotipi, lastre e cilindri, incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilms, fotocolors, cliché.
- t) Onorario periti** – La Società rimborsa, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.  
La presente garanzia è prestata entro il limite del 2% dell'indennizzo, con il massimo di € 2.500,00.
- u) Oggetti personali dei dipendenti** – Nel capitale assicurato alla partita "Contenuto", si intendono compresi gli oggetti personali dei dipendenti, esclusi gioielli, denaro e valori in genere.
- v) Enti all'aperto** – Si precisa che i macchinari, le attrezzature e le merci si intendono assicurate anche all'aperto nell'ambito dell'area pertinente l'Azienda. Tale estensione, non è operante agli effetti della garanzia "Eventi atmosferici".
- w) Indennità aggiuntiva** – In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'esercizio commerciale assicurato la Società si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza di € 7.500,00 le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo o riguardino, a titolo d'esempio:
- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
  - il lavoro straordinario, anche notturno e festivo del personale;
  - le lavorazioni presso terzi, la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
  - gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.
- La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
  - difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine / impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
- Per il periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, che avrà una durata massima di 3 mesi dal verificarsi del sinistro.  
Non sono pertanto risarcibili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo.  
Per ogni sinistro risarcibile è pattuita una franchigia di € 500,00.  
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente estensione di garanzia, troveranno applicazione le Condizioni Generali di Assicurazione di polizza.

- x) Colpa grave dell'Assicurato** la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave dell'Assicurato.
- y) Merci presso terzi** – la garanzia è prestata entro il limite del 5% della somma assicurata alla partita "Contenuto" per merci che si trovino in lavorazione presso terzi o presso fiere e mostre.
- z) Fermo quanto disposto dall'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza altresì purché conseguenti agli eventi garantiti dalla presente Sezione 1:**
1. i guasti alle cose assicurate per ordine dell'Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
  2. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.

#### Art. 21 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo dell'Assicurato, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni e allagamenti, frane, smottamenti, valanghe e slavine;
- e) di smarrimento, furto e rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti del materiale.

#### Art. 22 – Assicurazione parziale con deroga del 10% alla regola proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo 13 risulta che i valori di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

### **NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE Furto**

#### **Garanzie a primo rischio assoluto**

#### Art. 23 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto, dalla rapina e/o estorsione delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stese:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
- mediante l'uso delle chiavi vere, che siano state smarrite o sottratte dall'Assicurato o agli alti addetti. La garanzia è operante dalle ore 24 de giorno della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia dello smarrimento o della sottrazione, sino alle ore 24 del settimo giorno successivo;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto, la rapina o l'estorsione o per tentare di commetterli.

L'Assicurazione vale, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, anche per furti commessi:

- a) quando, durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine – purché fisse – e le porte vetrate – purché efficacemente chiuse – rimangono protette da solo vetro fisso;
- b) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell'azienda.

Sono inoltre comprese le seguenti "Garanzie Accessorie":

- a) **Portavalori:** limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, fermo il limite del 10% della somma assicurata alla partita "Contenuto" con il massimo di € 3.500,00, l'assicurazione è prestata anche contro:
  - Il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
  - Il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
  - Il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
  - La rapina e/o l'estorsione;

commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'azienda, purché di età non inferiore ai 18 anni, mentre al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

- b) **Guasti cagionati dai ladri** in occasione di furto, rapina e/o estorsione consumati o tentati, alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza di € 2.000,00.
- c) **Atti vandalici cagionati dai ladri** alle cose assicurate nel commettere il furto, la rapina e/o l'estorsione o nel tentativo di commetterli fino alla concorrenza di € 2.000,00.
- d) **Furto di merci presso terzi**: la garanzia è prestata entro il limite del 5% della somma assicurata alla partita "contenuto", per merci che si trovino in lavorazione presso terzi.
- e) **Attrezzature dell'azienda all'esterno dei locali**: sono compresi i danni da furto, rapina e/o estorsione ed i guasti cagionati dai ladri alle attrezzature (escluse le insegne) all'esterno dei locali, ma comunque nell'ambito dell'azienda, purché fissate per uso e destinazione. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato con uno scoperto del 20% sull'ammontare del danno, col minimo di € 250,00.
- f) **Furto commesso o agevolato dai dipendenti dell'Assicurato**, a parziale deroga dell'art. 25, a condizione che si verifichino le seguenti circostanze:
- Che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali contenenti le cose assicurate, né di quelle di particolari mezzi di difesa interni o della sorveglianza dei locali stessi;
  - Che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.
- g) **Veicoli parcheggiati nei locali dell'azienda**: qualora il furto, la rapina e/o l'estorsione siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali dell'azienda, la garanzia è prestata con uno scoperto del 25% sull'ammontare del danno.
- h) **Concomitanza di scoperti e/o franchigie**: in concomitanza di due o più scoperti previsti in polizza, si applicherà un unico scoperto nella misura massima del 30%. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.
- La seguente clausola si intende operativa solo per i rischi di categoria "4".
- a) **Franchigia assoluta con un massimo per partita**: in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta del 10% della somma assicurata con il massimo di € 2.500,00 che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

#### Art. 24 – Mezzi di chiusura dei locali

La garanzia è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti di sicurezza od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Sono esclusi i danni da furto commessi attraverso la luce di serramenti o inferriate, senza scasso delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Qualora, in caso di sinistro, i mezzi di chiusura non siano rispondenti a quelli sopra indicati, si applicherà uno scoperto del 20% sull'ammontare del danno indennizzabile.

Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 6 senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

#### Art. 25 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato, il Contraente, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- c) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera b) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
  - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - da persone legate a quelle indicate alla lettera b) da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;
- d) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro (salvo che a seguito di atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, ed in tal caso sino alla concorrenza del limite di risarcimento previsto a questo titolo);
- e) indiretti quali: mancanza di godimento o di reddito, spese di perizia in generale, qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

#### Art. 26 – Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

#### Art. 27 – Recupero delle cose rubate, rapinate e/o estorte

Se le cose rubate, rapinate e/o estorte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione. Il resto spetterà alla Società.

Per le cose rubate, rapinate e/o estorte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

#### Art. 28 – Sospensione dell'assicurazione per i locali incustoditi

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 30 giorni consecutivi incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalla ore 24 del trentesimo giorno.

Relativamente alle carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno.

### **NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE Responsabilità Civile**

#### Art. 29 – Oggetto dell'assicurazione:

##### **a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività assicurata e dei servizi ad essa connessi.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dal fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

##### **b) Assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 0) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del citato D.Lgs. n. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.
- 0) Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 38/2000.

I titolari ed i soci dell'Assicurato, i loro collaboratori familiari e gli associati in partecipazione sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai dipendenti.

Da tale assicurazione sono escluse in ogni caso le malattie professionali.

L'Assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla Legge n. 196/97. In caso di esercizio dell'azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile da parte dell'INAIL, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

Se, al momento del sinistro, l'Assicurato non è in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, l'assicurazione non è efficace qualora l'omessa dichiarazione presso l'INAIL di uno o più dipendenti derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

### Art. 30 – Rischi assicurati

L'assicurazione R.C.T. comprende le seguenti estensioni:

- a) Proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività** – L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli azionati elettricamente. L'Assicurazione comprende i rischi derivanti dalla proprietà e/o conduzione delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, di strade private, recinzioni in muratura di altezza non superiore a 2 metri, giardini, con esclusione di parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi. Sono altresì esclusi i danni derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione.
- b) Spargimento d'acqua** – Sono compresi i danni prodotti da spargimento d'acqua, dovuti a rotture accidentali – escluse quelle dovute ad usura e/o corrosione – di tubazioni e condutture.  
Sono esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio, ed in genere da insalubrità dei locali, o da rigurgiti di fogne;  
la garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 150,00 per ciascun sinistro.
- c) Danni a mezzi sotto carico e scarico** – L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso. Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 150,00 per ogni mezzo danneggiato.
- d) Danni a veicoli di terzi e di dipendenti** – Sono compresi in garanzia i danni a veicoli di terzi e di dipendenti (esclusi comunque i familiari dell'Assicurato) in sosta di parcheggio nei cortili, recinti e spazi limitrofi ai locali e/o cantieri dove viene svolta l'attività assicurata. Questa garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di € 150,00 per veicolo danneggiato.
- e) Committenza, ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile** – L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. oppure a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Tale estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia assicurativa di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.
- f) Lavori presso terzi** – L'Assicurazione è estesa, esclusivamente per i lavori effettuati presso terzi, ai danni:
- A cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
  - Alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.
- Queste estensioni di garanzia sono prestate con una franchigia assoluta di € 250,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 25.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.
- g) Prelievo, rifornimento e consegna merci** – L'Assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci.
- h) Responsabilità dei familiari e dei collaboratori non dipendenti** – L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto dei suoi familiari e dei collaboratori non dipendenti durante lo svolgimento delle mansioni, connesse con l'attività dell'azienda, alle quali sono adibiti, escluso il rischio di cui alla lettera e). La garanzia si intende estesa anche ai danni provocati da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. 38/2000, e da prestatori di lavoro temporaneo, così come definiti dalla L. 196/97, della cui opera l'Assicurato si avvalga, a condizione che dal loro fatto discenda all'Assicurato una responsabilità ai sensi dell'art. 2049 C.C.
- i) Responsabilità personale di tutti i dipendenti e lavoratori parasubordinati**  
L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di ciascun dipendente dell'Assicurato, appartenente alle categorie dei dirigenti, quadri, impiegati ed operai e dei lavoratori parasubordinati, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni, compresa quella di responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori.  
Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti e i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P.
- a) Danni da interruzioni o sospensioni di attività** – i danni cagionati a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile.  
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.000,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- b) Proprietà ed uso di velocipedi e ciclomotori senza motore** – L'Assicurazione comprende il rischio derivante dalla proprietà e uso di velocipedi e ciclomotori senza motore impiegati esclusivamente per le esigenze dell'attività descritta in polizza.
- c) Lavori ceduti in subappalto** – (valida solo per Assicurati che subappaltano parte dei lavori in misura non superiore al 30% del fatturato annuo).  
L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per l'Assicurato. La garanzia è prestata a condizione che il nominativo del subappaltatore sia stato comunicato agli istituti competenti per assicurazioni sociali.
- d) Lesioni personali subite dai subappaltatori e loro dipendenti** – Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro (escluse le malattie professionali), i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.
- e) Mezzi meccanici** – L'assicurazione s'intende operante anche quando alla guida dei mezzi meccanici siano addetti dipendenti sprovvisti dalla prescritta abilitazione, sempreché si tratti di persona idonea alla conduzione del mezzo e di età non inferiore a 18 anni. La garanzia vale anche per il funzionamento dei mezzi meccanici operanti nell'ambito di aree aperte al pubblico, con l'esclusione comunque, di tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme della legge 24/12/1969 n. 990 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 24/11/1970 n. 973, è obbligatoria l'assicurazione.
- f) Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo dell'assicurazione INAIL** – Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da questi subite in occasione di lavoro o di servizio.
- g) Esercizio di uffici, magazzini, depositi** – Sono compresi nell'assicurazione i rischi derivanti dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi dell'Assicurato situati in Italia, purché inerenti all'attività dichiarata in polizza.
- h) Mense, fiere, vigilanza, servizi sanitari** – La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, dalla partecipazione a mostre e fiere, dall'esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non, dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività alle quali sono preposti. Resta comunque esclusa la responsabilità civile personale dei medici.
- i) Cani da guardia** – l'assicurazione comprende i fatti accidentali derivanti dalla proprietà di cani da guardia. La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 75,00 per ogni sinistro.
- j) Insegne, cartelli pubblicitari, striscioni** – L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia è operante nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente. L'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, gli striscioni.
- k) Visite aziendali, corsi di istruzione** – l'assicurazione comprende i fatti accidentali derivanti dall'organizzazione di visite all'azienda, di manifestazioni organizzate dall'azienda e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'azienda stessa; dall'organizzazione di corsi di istruzione ed addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nell'azienda.

- I) Qualifica di terzi** – A parziale deroga dell'art. 32) lettera c), sono considerate terze le Ditte, comprese le aziende di trasporto, fornitori, clienti, consulenti, compresi i rispettivi dipendenti, e le persone che operano per conto dell'Assicurato senza esserne alle dirette dipendenze, in conseguenza della loro occasionale partecipazione a lavori manuali e non, semprechè le mansioni dei predetti non siano correlate all'attività svolta dall'Assicurato stesso.

#### **Art. 31 – Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei. L'Assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

#### **Art. 32 – Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine a lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, i legali rappresentanti, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori;
- le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto previsto dall'art. 30) lettera o), w).

#### **Art. 33 – Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- da furto;
  - da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili salvo quanto previsto all'art. 30;
  - da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle condizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il diciottesimo anno di età, salvo quanto previsto all'art. 30;
  - alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
  - alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, oppure in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, salvo quanto previsto all'art. 30;
  - conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo che essi siano determinati da fatto accidentale e comunque con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
  - alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
  - alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto all'art. 30;
  - cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
  - a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
  - derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'articolo 30;
  - Alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto all'art. 30;
- L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:
- da detenzione o impiego di esplosivi;
  - verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
  - Derivati, direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto.

#### **Art. 34 – Variazione del numero degli addetti**

Premesso che all'atto della stipulazione della polizza, il numero delle persone addette all'Azienda è quello dichiarato dall'Assicurato e indicato nella scheda di polizza, si conviene fra le Parti che:

- alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, l'Assicurato comunica alla Società le variazioni in aumento o diminuzione che si sono verificate nel corso dell'anno, relativamente al numero degli addetti;
- se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di addetti diverso da quello dichiarato in polizza, la Società provvederà ad emettere appendice o nuovo contratto, variando il premio in base al numero effettivo degli addetti risultante a tale data;
- la Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie;
- qualora l'Assicurato dovesse omettere di segnalare alle singole scadenze annuali variazioni in aumento del numero degli addetti originariamente dichiarati, in caso di sinistro la Società applicherà il disposto dell'art. 1898 C.C. (riduzione proporzionale dell'indennizzo).

#### **Art. 35 – Pluralità di Assicurati**

Il massimale stabilito in polizza sia per l'R.C.T. sia per l'R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

#### **Art. 36 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C. ;
- far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli per i quali sia stata avanzata una formale richiesta di risarcimento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

#### **Art. 37 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE Cristalli**

#### **Art. 38 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società risarcisce, nel limite della somma assicurata, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, escluse quelle previste dall'articolo 40, delle lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro, comprese le insegne, stabilmente collocate tanto all'esterno che all'interno dei locali, su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprensive dei costi di trasporto e di installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.

Sono comunque comprese le rotture:

- determinate da colpa, anche grave, del Contraente o dell'Assicurato;

- b) determinate da dolo o colpa, anche grave, delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- c) verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo;
- d) verificatesi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
- e) causate da cicloni, uragani, da trombe d'aria, da bufere e da grandine.

Le rigature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza, salvo le cavillature subite da lastre antisfondamento

In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui alle sezioni Incendio e Furto, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalle suddette garanzie.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 50,00;
- in nessun caso la Società risarcirà per singola lastra somma superiore a € 1.000,00.

L'assicurazione è presta a "Primo Rischio Assoluto" cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

#### **Art. 39 – rinuncia al diritto di rivalsa**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (articolo 1916 del Codice Civile) a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.

#### **Art. 40 – esclusioni**

L'assicurazione non comprende le rotture:

- a) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimenti del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro locali, operazioni di trasloco, lavori edili o straordinari nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- b) causate da incendio, da fulmine, da scoppio, da esplosione, da gelo;
- c) di lastre che alla data di effetto della presente polizza non fossero integre o esenti da difetti;
- d) di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito.
- e) Causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

L'assicurazione non opera inoltre per i rischi esclusi nelle singole sezioni.

#### **Art. 41 – riduzione delle somme assicurate**

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile ai termini di polizza, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente rimborso del premio.

### **CONDIZIONI AGGIUNTIVE**

**(valide solo se espressamente richiamate nel frontespizio di polizza)**

Relativamente alla Sezione Responsabilità Civile

#### **A) Responsabilità civile postuma**

A parziale deroga dell'art. 33 lettera i), la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante dall'Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore anche di impianti non installati dall'Assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori. L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
- d) da mancato od intempestivo intervento manutentivo.

L'Assicurazione è prestata per i danni verificatesi entro sei mesi dall'esecuzione dell'intervento, purché il sinistro venga denunciato entro 30 giorni dall'avvenuto accadimento, e comunque non oltre la data di scadenza di polizza. Tale garanzia è prestata con lo scoperto a carico dell'Assicurato del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 250,00 fino alla concorrenza di un massimale di € 25.000,00, per uno o più sinistri verificatesi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.